



**Centro Sociale
e Culturale
San Gemini**



c.socialesangemini@gmail.com

TEL 3395627833

Via SANGIOVANNI 3 05029 SANGEMINI TR

**STATUTO DEL
CENTRO SOCIALE
E CULTURALE
"SAN GEMINI"
A.P.S.**

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) un'associazione di promozione sociale denominata **"Centro Sociale e Culturale "San Gemini" A.P.S"** (d'ora in avanti l'Associazione).

Art. 2 - SEDE e DURATA

L'Associazione ha sede in San Gemini in Via San Giovanni 3/5 (già Via delle Mura). L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità di utilità e solidarietà sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; opera nel campo sociale, ricreativo e culturale con iniziative tese alla elevazione sociale e umana ed alla socializzazione dei propri iscritti con attività di carattere sociale o culturale non esclusivamente rivolte alle persone anziane ma aperte ai giovani delle Scuole e ad altre fasce di età nel quadro della ricerca e della costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni e della partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità

Art. 4 - ATTIVITÀ PRINCIPALI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, dei familiari conviventi o di terzi una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- L'organizzazione e la gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 ivi compresa la complementare

attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;

- Promozione del proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura sociale, culturale e ricreativa per dare ad anziani, giovani e a tutta la popolazione momenti d'impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- L'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- La promozione, in occasione di uscite o altre iniziative del centro, di un'opera intensa di divulgazione culturale;
- L'organizzazione di reciproci scambi di idee e conoscenze attraverso incontri, conferenze e iniziative di varia natura con le giovani generazioni, le altre Associazioni, le forze politico-sociali del territorio o in generale verso tutta la popolazione su tematiche di interesse generale;
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n..328;
- Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- Beneficenza;
- Sostegno a persone associate e non, in condizioni d'indigenza nei limiti delle proprie risorse finanziarie;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi;

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse secondo i criteri e i limiti previsti della disciplina applicabile.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche. L'Associazione si impegna ad accettare e osservare per proprio conto e per conto dei propri soci lo Statuto, il regolamento il codice etico, nonché le delibere di ANCESCAO APS e delle sue strutture territoriali.

ART. 5 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (7 soci). Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 6 - MODALITA' DI ADESIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere accompagnata da iscrizione dell'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi che garantirà il diritto al voto del minore sino al compimento del suo 18° anno di età. Al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto di essere candidati ed all'acquisizione degli altri requisiti, di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione in casi particolari si pronuncia il Direttivo il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione dell'interessato entro trenta giorni. In caso di diniego la delibera di rigetto deve essere comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni ed il richiedente potrà proporre appello al Collegio dei Probi Viri o, se non istituito, all'Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Ove la richiesta di adesione venga accolta il socio verrà inserito nell'apposito libro soci.

Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di partecipazione alle attività sociali e all'ingresso nelle strutture dell'Associazione, di informazione e di controllo come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore di età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I Soci in regola con il pagamento della quota tessera hanno inoltre diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori dell'Associazione previa richiesta scritta e con un preavviso di almeno 15 giorni rispettando comunque la legge sulla "privacy".

Art. 8 - DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività;
- La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con contestuale restituzione della tessera sociale; esse hanno effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Tutti i soci, ai sensi del precedente articolo 8, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che arrechi pregiudizio e danno all'Associazione, il Consiglio Direttivo, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Probi viri, ove istituito, dovrà intervenire e deliberare le seguenti sanzioni motivate, disciplinate in apposito regolamento: **richiamo scritto, diffida ed inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo determinato, esclusione dall'Associazione.**

Costituiscono causa di applicazione delle sanzioni disciplinari sopra riportate il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione. Il consiglio direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima e di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito informando contestualmente il Collegio dei Probi Viri. Il socio avrà quindi la possibilità di presentare nei successivi 10 giorni al Consiglio Direttivo e/o al collegio dei Probi Viri controdeduzioni o difese con facoltà di essere sentito personalmente. Il Collegio dei Probi Viri esprimerà successivamente un parere di merito sulla contestazione mossa che potrà essere fatto proprio dal Consiglio direttivo o, nei casi più rilevanti, dall'Assemblea. Spetterà quindi allo stesso Consiglio Direttivo o all'Assemblea pronunciarsi sulla sanzione in via definitiva.

Art. 10 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le risorse economiche di cui all'articolo 12 comunque conseguite. Tutto il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra Associazione del Terzo settore con finalità analoghe o, in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45.comma 1 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.

Art. 12 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative annuali e contributi dei Soci;
- contributi di privati e imprese;
- contributi per il sostentamento delle spese del centro di associazioni e/o privati che svolgano attività autorizzate ed in linea con le finalità del Centro all'interno del Centro per i Soci:
- eventuali eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari ;
- eventuali contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 13 - RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il **bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo** deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali di quelle complementari nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate svolte nel Centro nella propria o in altre sedi. Tale

bilancio sarà depositato nella sede sociale almeno 7 giorni per permettere ai Soci di prenderne visione prima della riunione.

I Soci riuniti in Assemblea Ordinaria approvano il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il **bilancio sia consuntivo che preventivo** deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del consuntivo stesso. Esso deve essere depositato presso la sede sociale e proposto all'assemblea dei Soci per la sua approvazione, anche con la possibilità di modifiche ed integrazioni, entro e non oltre il mese di Aprile.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

Per garantire la massima trasparenza e regolarità dei conti il bilancio stesso può essere sottoposto al vaglio di un professionista avente titolo al di fuori del Centro Sociale che ne attesterà la congruità e correttezza.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00 il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendimento per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 14 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci ai lavoratori e collaboratori ai componenti degli Organi Sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ξ

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo della gestione dell'anno in corso a favore di attività istituzionali statutariamente previste conservando in ogni caso un fondo di riserva che permetta l'effettuazione di anticipazioni o di altri pagamenti in attività importanti del centro.

Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente
- d) Organo di controllo (ove nominato)
- e) Collegio dei probiviri (ove nominato)

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo e, in via straordinaria, di norma, per le modifiche statutarie e/o per lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria per questioni che siano ritenute dal Presidente di particolare rilevanza o quando sia richiesta dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo con motivazione scritta o da almeno il 10% dei Soci non facenti parte di nessun organismo in regola con il pagamento della quota associativa annuale sempre con motivazione scritta. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La **convocazione è effettuata** dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo della Sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei Soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es. comunicazione scritta con posta ordinaria, o a mezzo di posta elettronica o manualmente tramite consegna ai responsabili dei corsi ai quali i Soci sono iscritti) almeno sette giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

E' ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza, o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza. Alle Assemblee deve essere invitato il Presidente della Struttura Comprensoriale di riferimento (che potrà partecipare personalmente o designare all'uopo un componente del Consiglio Direttivo della medesima Struttura). Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il 30 per cento dei soci presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascrivere o riportare nel libro delle Adunanze se redatto con video scrittura verrà custodito dal Segretario.

Qualora non venisse approvato il bilancio consuntivo dell'anno precedente o preventivo per l'anno seguente il Presidente e l'intero Consiglio Direttivo devono dimettersi e il membro del Consiglio direttivo uscente più anziano in età deve convocare nuove elezioni nel termine di giorni 30 a partire dal giorno della stessa Assemblea.

Art. 17 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approva i regolamenti interni o ratifica eventuali modifiche agli stessi regolamenti apportate dal Consiglio Direttivo;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento trasformazione fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti indice le elezioni per eleggere il Consiglio Direttivo;
- delibera in merito all'eventuale costituzione del Collegio dei Probi Viri e ne nomina i relativi membri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- nomina e revoca l'organo di controllo, la Società o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice

del Terzo Settore;

- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla scelta del metodo delle votazioni;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente;
- nelle assemblee in cui sia previsto anche il voto segreto, si dovrà nominare un collegio di scrutatori o persone addette al costituendo seggio elettorale.
- **Ogni Socio ha diritto al voto**, nel rispetto del principio del singolo di cui all'art. 2532 C.C. I voti sono espressi, di norma, con voto palese sulle diverse delibere proposte mentre per l'elezione degli organismi dirigenti il voto deve essere segreto.

Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 15 (quindici) eletti fra i propri Soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.

I Componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea dei Soci indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo da svolgersi a partire dal giorno dell'Assemblea stessa ed eventualmente il giorno successivo.

Il Consiglio Direttivo viene eletto a scrutinio segreto da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale dell'anno precedente e di quella dell'anno in cui si svolgono le elezioni o da nuovi iscritti entro il 15 febbraio dello stesso anno delle elezioni.

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale dell'anno precedente e di quella dell'anno in cui si svolgono le elezioni possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. Al fine di agevolare l'espressione di voto dei Soci può essere presentata una o più liste tra coloro che abbiano espressamente dichiarato la propria volontà di far parte dello stesso Consiglio Direttivo in numero almeno pari o superiore, al massimo doppio, a quello dei candidati da eleggere. In ogni caso comunque anche se venissero presentate liste di candidati sarà data possibilità di esprimere preferenze per soci che non facciano parte della lista stessa con l'apposizione di righe bianche nella scheda elettorale.

Verranno eletti i soci che abbiano riportato il maggior numero di preferenze

Art. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente di norma telefonicamente almeno due giorni prima o a mezzo lettera o fax da spedirsi con congruo anticipo prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta al Presidente, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero, con richiesta scritta e motivata, di almeno il 10% dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione dovrà essere redatto il verbale a cura del Segretario da trascriversi o trasferire, se redatto in videoscrittura, nel libro delle riunioni.

Art. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge nel suo seno il Presidente.

Successivamente su proposta del Presidente o di membri dello stesso Direttivo possono essere designate le seguenti cariche:

- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- un responsabile degli acquisti deliberati dal Consiglio Direttivo e, insieme allo stesso Presidente, della situazione economica e delle diverse operazioni contabili;
- uno o più segretari con diverse funzioni e responsabilità;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro
- Possono inoltre essere designati anche successivamente, ove se ne ravvisi la necessità, i membri facenti parte dell'Ufficio di Presidenza con compiti puramente organizzativi e i membri della Consulta di esperti anche con persone non iscritte al Centro Sociale.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;;
- deliberare il recesso e l'esclusione dei Soci oltre agli altri provvedimenti disciplinari e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea

ed il bilancio sociale nel caso che la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);

- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti nell'elezione per il rinnovo del Direttivo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità per esaurimento delle persone che abbiano ottenuto voti e che non siano risultate elette nella votazione del Direttivo e per indisponibilità di altri membri dei diversi organismi, il Consiglio Direttivo non procederà di norma a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà di eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente o il vice Presidente o il più anziano tra coloro che sono rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda per intero alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

.Art. 22 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni e può essere di nuovo eletto nel successivo triennio.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente o, in sua vece, al membro più anziano in età convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Qualora per motivi diversi non fosse possibile eleggere un nuovo presidente in seno ai membri del Direttivo rimasti in carica dovrà essere convocata una nuova assemblea generale per l'elezione del Consiglio Direttivo nella sua totalità.

ART.23 – COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente deve:

- a) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo
- b) Convocare l'assemblea ordinaria e quella straordinaria dei soci.
- c) Controllare che tutti gli atti, le comunicazioni o forme di pubblicità di valenza esterna ed interna dell'associazione siano conformi alle decisioni adottate.
- d) Sottoscrivere e firmare gli atti amministrativi adottati o le eventuali convenzioni con gli Enti Locali;
- e) Coordinare le varie attività dell'Associazione.
- f) Proporre incarichi specifici o responsabilità diverse nell'ambito dei componenti il Consiglio direttivo.
- g) Impostare e seguire costantemente il lavoro di tali incaricati e dei gruppi di lavoro costituiti.
- h) Seguire direttamente o tramite il responsabile designato la situazione economica dell'associazione.
- i) Aprire e chiudere conti correnti bancari o postali ed avere un costante controllo delle somme in essi versate e dei prelievi avvenuti.
- j) Procedere agli incassi da terzi per eventuali erogazioni liberali o altro e autorizzare i pagamenti.
- k) Autorizzare in casi di necessità ed urgenza piccoli scostamenti di risorse rispetto al budget previsto per manifestazioni o attività dell'associazione.
- l) Curare la corrispondenza dell'Associazione di concerto con il Segretario indirizzando la posta ai membri del direttivo interessati

- m) Autorizzare piccoli rimborsi spese ai membri del direttivo o a soci che abbiano impiegato risorse proprie per l'espletamento della propria funzione
- n) Autorizzare eventuali spese di rappresentanza dell'associazione ove le risorse complessive lo consentano.
- o) Proporre al direttivo provvidenze o attenzioni particolari per soci particolarmente indigenti.
- p) Delegare in caso di sua assenza o impedimento o quando lo ritenga opportuno per le competenze espresse dai membri del Consiglio Direttivo al vice presidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo particolari questioni o rappresentanze normalmente di sua spettanza.
- q) Fare proposte al Consiglio Direttivo per l'inserimento di membri nella Consulta di cui al successivo art. 28.
- r) Convocare ove necessario l'Ufficio di Presidenza di cui al successivo art. 29.

ART. 24 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento o quando espressamente delegato dallo stesso presidente. Nel caso di dimissioni del Presidente deve convocare entro 30 giorni il Direttivo per l'elezione del nuovo presidente. Ove tale elezione non fosse possibile per qualsiasi motivo deve convocare l'Assemblea Generale dei Soci per l'elezione per intero di un nuovo consiglio direttivo.

Art. 25 - SEGRETARIO

Il Segretario, su disposizione del Presidente, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Altre mansioni sono legate alla pubblicizzazione di iniziative tramite mezzi informatici, alla cura dell'archivio dei documenti ed alla loro reperibilità nonché alla redazione di un inventario dei beni e della situazione patrimoniale dell'Associazione.

Art. 26 – TESORIERE ADDETTO
AGLI ACQUISTI ED AI
PAGAMENTI

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, è incaricato degli acquisti e dei pagamenti che l'Associazione è tenuta a fare per le attività ordinarie e straordinarie che sono organizzate, su mandato del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Di concerto con il Presidente cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione e predispone i Bilanci o i vari rendiconti delle diverse attività per l'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea dei Soci, in base all'articolo 13 del presente Statuto.

ART.27 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal codice del Terzo settore. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore l'organo di controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

esercita il controllo contabile e verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

verifica se il bilancio d'esercizio ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;

esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il

rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;

verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti. L'organo di controllo quando nominato in composizione collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. I membri dell'organo di controllo devono essere esterni e non appartenere all'Associazione, devono compiere il loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'organo di controllo o, in caso di organo di controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art 2397 comma 2 del c.c..

Fermo restando il controllo contabile all'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art.33 del Codice del terzo settore. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'organo di controllo e tenuto a cura del medesimo.

Art. 28 - COLLEGIO DEI PROBI VIRI

E' rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probi Viri. Se costituito Il Collegio dei Probi Viri è composto di tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi.

I membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e possono comunque essere integrati, a giudizio del Consiglio Direttivo, anche tra altri soggetti di provata e riconosciuta integrità morale.

Il Collegio si pronuncia sulle questioni di cui all'articolo 9 del presente statuto sulle decisioni relative al rigetto da parte del Consiglio Direttivo della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art.6, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art.9 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente statuto entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta o ricorso.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del segretario il verbale che verrà approvato seduta stante. I membri del Collegio dei Probi Viri possono presentare essi stessi questioni sulla regolarità delle procedure attuate ove si rilevino presunte irregolarità e/o non osservanza delle norme del presente Statuto. Le osservazioni o i rilievi del Collegio dei Probi Viri verranno sottoposte al vaglio del consiglio Direttivo o in casi eccezionali alla stessa assemblea dei Soci. Dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

I membri del Collegio dei Probi Viri possono essere invitati senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 29- CONSULTA

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di istituire un organismo di consultazione permanente del quale facciano parte esperti o persone ritenute competenti in diversi ambiti ai quali sia possibile riferirsi per consulenze o suggerimenti nelle diverse attività del Centro.

Gli appartenenti a tale consulta possono essere designati anche al di fuori dei Soci del Centro Sociale su proposta del Presidente o di singoli membri del Direttivo.

Le decisioni in merito alla formazione della Consulta o del numero dei membri della stessa sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

ART.30 – UFFICIO DI PRESIDENZA

E' data facoltà al Presidente di istituire un ufficio di presidenza con compiti meramente organizzativi e con compiti legati ad una singola e specifica attività decisa dal Consiglio Direttivo. Di tale organismo sono chiamati a far parte membri del Consiglio Direttivo a prescindere dal ruolo ricoperto o dalle mansioni svolte e altri soci o membri della Consulta ritenuti necessari per l'effettuazione dell'attività programmata.

Art. 31 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Possono soltanto essere previste forme di rimborso spese ove, per attività del Centro, i Soci abbiano anticipato fondi o materiali propri o siano stati tenuti a spostamenti diversi.

Le forme di rimborso saranno parametrize con indennità chilometriche previste dall'Acì in caso di spostamenti o dietro presentazione di scontrini o fatture, o, in modo forfettario, quando non sia possibile altro elemento di valutazione ad insindacabile giudizio del Presidente o del tesoriere addetto agli acquisti ed ai pagamenti.

ART.32 INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di Direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale del parlamento nazionale ed europeo di membro di giunta e di Consiglio della giunta comunale o del Consiglio Comunale membri facenti parte di direttivi amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche e in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo dovesse senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive. Non possono inoltre essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza discendenza e parentela sino al secondo grado ovvero marito e moglie, padre o madre e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e ove già nominati o eletti la decadenza immediata dall'incarico di entrambi salvo che uno dei due membri rinunci immediatamente all'incarico.

ART. 33- PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Probi Viri, se eletto, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e

trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Art. 34- SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 16.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 11.

Art. 34 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e in particolare, la legge 6 giugno 2016, n.106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017 n° 117 e s.m.i.) e per quanto in esse non previsto ed in quanto incompatibili, le norme del codice civile.

ART. 35 NORME TRANSITORIE

Lo Statuto secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Resta inteso che:

- a) Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro e/o l'iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- b) Le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art 104 comma 2, del DLGS 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili

o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art104 comma 2 del DLGS 1172017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione degli enti di vigilanza competenti.

IL NUOVO STATUTO

**E' stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del Centro
Sociale di San Gemini**

il 25/11/2022

